

STATUTO
E
REGOLAMENTO
DELL'ACCADEMIA NAZIONALE ITALIANA DI ENTOMOLOGIA
CON SEDE IN FIRENZE



CEREBRO FAVCIBVS VTERO
AB ORBIS ORIGINE
TRINENT

Tipografia Coppini - Firenze
2019

STATUTO
DELL'ACCADEMIA NAZIONALE ITALIANA DI ENTOMOLOGIA

CON SEDE IN FIRENZE

Approvato nell'Assemblea Ordinaria del 17 novembre 2018
In vigore dal 16 settembre 2019 con delibera della Prefettura di Firenze



CEREBRO FAVCIBVS VTERO
AB ORBIS ORIGINE
TENENT

STATUTO DELL'ACCADEMIA NAZIONALE ITALIANA DI ENTOMOLOGIA

ART. 1 (COSTITUZIONE, SCOPO E DEFINIZIONI)

1.1 L'Accademia Nazionale Italiana di Entomologia, con sede in Firenze, fondata il 16 aprile 1950 ed eretta in Ente morale con D.P.R. 19 maggio 1954, n. 691, si prefigge lo scopo di promuovere lo sviluppo degli studi nell'Entomologia, attraverso il dibattito sulla sua conoscenza, favorendone la divulgazione con attività culturali pubbliche.

1.2 Ai fini del presente Statuto valgono le seguenti definizioni:

- Accademici Ordinari: gli Accademici Ordinari effettivi, cioè di età inferiore a 75 anni, e Seniores.
- Accademici Straordinari: gli Accademici Straordinari effettivi, cioè di età inferiore a 75 anni, e Seniores.

ART. 2 (PATRIMONIO)

2.1 Il patrimonio dell'Accademia è costituito dalla somma attuale di € 50.000,00 e da ogni altro bene pervenuto successivamente da Enti e da privati ed espressamente destinato a tale scopo.

2.2 Le somme provenienti dall'alienazione dei beni, da lasciti, da donazioni o che per qualsivoglia titolo siano da destinare all'incremento del patrimonio e che non siano investite in immobili devono essere impiegate in titoli nominativi di Stato o garantiti dallo Stato, o presso Istituti di Credito.

ART. 3 (SEDE)

3.1 L'Accademia Nazionale Italiana di Entomologia ha sede in Firenze presso l'ex Istituto Sperimentale per la Zoologia Agraria del C.R.A., ora Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l'Economia Agraria (CREA), via Lanciola 12/A, Cascine del Riccio.

ART. 4 (ACCADEMICI)

4.1 L'Accademia Nazionale Italiana di Entomologia comprende tre categorie di Accademici: Ordinari, Straordinari e Onorari. Al raggiungimento del 75° anno di età gli Ordinari e gli Straordinari diventano Seniores.

4.2 Gli Accademici Ordinari e Onorari sono nominati a vita. Gli Accademici Straordinari sono sottoposti a conferma dopo tre anni. Al terzo anno l'Assemblea Ordinaria potrà decidere di confermarli o meno. In caso di conferma, essi permarranno nella categoria degli Accademici Straordinari a vita, salvo successiva elezione ad Accademici Ordinari; viceversa, in caso di mancata conferma, essi decadranno dalla carica.

4.3 Gli Accademici Ordinari e Straordinari debbono essere di nazionalità italiana. Gli Accademici Onorari possono essere di nazionalità straniera.

4.4 Gli Accademici Ordinari e Straordinari sono eletti fra coloro che si siano particolarmente distinti nello studio degli Insetti o di altre classi di Artropodi terrestri e acquatici. Gli Accademici Onorari sono eletti fra studiosi che abbiano raggiunto chiara fama o speciali meriti nel campo delle discipline entomologiche a livello internazionale.

4.5 Gli Accademici Ordinari effettivi possono raggiungere il numero massimo di 40 (quaranta), gli Straordinari effettivi di 40 (quaranta), gli Onorari di 15 (quindici).

4.6 Gli Accademici Ordinari effettivi e Straordinari effettivi confermati, al raggiungimento del 75° anno di età, assumono la qualità di Seniores; essi pertanto non vengono più contati ai fini del computo del numero massimo consentito dal precedente articolo 4.5. Gli Accademici Seniores conservano tutte le prerogative della categoria di appartenenza (rispettivamente Accademici Ordinari o Straordinari), in particolare ai fini di quanto previsto dagli artt. 4.8, 4.9, 4.10, 6, 12, 14 e 15, ma non sono tenuti a partecipare assiduamente alla vita dell'Accademia, pertanto, ai fini del risultato delle votazioni, essi verranno computati solo se presenti (quindi non sono computati ai fini del calcolo del quorum costitutivo previsto dagli artt. 4.10, 6.2, 6.3, 12 e 14).

4.7 Gli Accademici Ordinari effettivi e Straordinari effettivi confermati che per motivate ragioni di salute o perché residenti all'estero non possano partecipare attivamente alla vita dell'Accademia possono chiedere al Consiglio di Presidenza, che a sua discrezione potrà o meno concederle, di essere collocati in congedo. Gli Accademici che abbiano ottenuto il congedo sono esonerati dalla partecipazione alla vita dell'Accademia e alle sue Assemblee, pertanto, ai fini del risultato delle votazioni, essi verranno computati solo se presenti.

4.8 Gli Accademici Ordinari hanno voto deliberativo, quelli Straordinari hanno voto consultivo. Gli Accademici Onorari non prendono parte alle votazioni.

4.9 L'elezione di nuovi Accademici Ordinari, Straordinari e Onorari nonché la conferma degli Accademici Straordinari dopo il primo triennio hanno luogo per votazione in un'Assemblea Ordinaria. Le proposte di candidatura per la nomina degli Accademici di queste tre categorie sono fatte per iscritto da almeno tre Accademici Ordinari e dovranno essere motivate e accompagnate dal curriculum vitae e dall'elenco delle pubblicazioni del candidato. I meriti scientifici e accademici saranno inoltre illustrati all'Assemblea, prima della votazione, da uno degli Accademici proponenti. Ciascuna proposta di nomina dovrà pervenire al Presidente dell'Accademia entro il mese di aprile. La proposta di conferma degli Accademici Straordinari viene invece posta all'Ordine del Giorno dell'ultima adunanza di ogni anno e votata dall'Assemblea Ordinaria a scrutinio segreto, senza essere preceduta da particolari formalità.

4.10 Le votazioni per l'elezione dei nuovi Accademici e la conferma degli Accademici Straordinari, vengono fatte una volta l'anno e, di norma, nell'ultima seduta. L'adunanza è valida solo se vi partecipa la maggioranza assoluta degli Ordinari effettivi. I nomi dei candidati all'elezione e degli Accademici Straordinari da confermare sono resi noti dal Presidente nel corso della seduta dell'Assemblea Ordinaria che precede quella in cui sono indette le elezioni. Le votazioni avvengono a scrutinio segreto. Sono eletti o confermati coloro che abbiano riportato la maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

4.11 Gli Accademici Ordinari, eletti secondo quanto stabilito nei precedenti artt. 4.9 e 4.10, sono nominati con decreto del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali; gli Accademici Straordinari e Onorari, eletti secondo quanto stabilito nei precedenti artt. 4.9 e 4.10, sono nominati con decreto del Presidente dell'Accademia.

4.12 La qualità di Accademico si perde per dimissioni o decadenza. Le dimissioni devono essere comunicate per iscritto al Consiglio di Presidenza. La decadenza si verifica qualora un Accademico Ordinario effettivo non partecipi alle Assemblee Ordinarie o un Accademico Straordinario effettivo non partecipi alle Assemblee Plenarie per tre anni consecutivi senza fornire giustificazione scritta della propria assenza o senza essere in congedo. Il Consiglio di Presidenza, previa adeguata istruttoria e consultazione con l'interessato, valuta le giustificazioni dallo stesso avanzate e sulla base di tali giustificazioni delibera se archiviare la pratica o informare l'Assemblea Ordinaria affinché deliberi in merito alla decadenza dell'Accademico. La qualità di Accademico Straordinario si perde altresì in caso di mancata conferma allo scadere del triennio.

ART. 5 (ORGANI DELL'ACCADEMIA)

5.1 Organi dell'Accademia sono:

- a) l'Assemblea,
- b) il Consiglio di Presidenza,
- c) il Presidente e il Vice-Presidente,
- d) il Segretario,
- e) il Tesoriere,
- f) i Revisori dei Conti.

ART. 6 (ASSEMBLEA)

6.1 L'Assemblea può essere Ordinaria o Plenaria. Le Assemblee Ordinarie e Plenarie si tengono di regola presso la sede sociale o comunque nell'ambito del Comune di Firenze, salvo convocazioni straordinarie ai sensi del successivo articolo 6.7, che possono tenersi anche altrove in Italia.

6.2 Gli Accademici Ordinari e Straordinari costituiscono l'Assemblea Plenaria dell'Accademia. Questa è valida quando vi partecipa la maggioranza assoluta calcolata su un numero pari alla somma degli Accademici Ordinari effettivi

e degli Accademici Straordinari effettivi e delibera a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto presenti. Gli Accademici Onorari possono partecipare alle Assemblee Ordinarie e Plenarie senza incidere sul numero legale delle medesime.

6.3 Gli Accademici Ordinari costituiscono l'Assemblea Ordinaria. Questa è valida quando vi partecipa la maggioranza assoluta degli Accademici Ordinari effettivi e delibera a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, salvo quanto previsto dagli artt. 12 e 14 rispettivamente per le modifiche statutarie e lo scioglimento. È ammessa delega ad altro Accademico Ordinario ma ognuno non può ricevere più di due deleghe.

6.4 All'Assemblea Ordinaria compete l'elezione degli Accademici, l'elezione, fra i propri membri, dei membri del Consiglio di Presidenza, l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo oltre che ogni decisione in merito alle modifiche statutarie e allo scioglimento dell'Accademia e ogni decisione che il Consiglio di Presidenza decida di demandare alla decisione dell'Assemblea Ordinaria. Le elezioni avvengono a scrutinio segreto. L'Assemblea Ordinaria che deve eleggere i membri del Consiglio di Presidenza è convocata dal Presidente almeno un mese prima della scadenza del triennio di carica del Consiglio. L'Assemblea Ordinaria viene convocata dal Presidente almeno due volte all'anno: entro il mese di aprile per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'anno precedente ed entro il mese di novembre per l'approvazione del bilancio preventivo. L'avviso di convocazione, inviato ai soci via posta cartacea o posta elettronica o altro analogo mezzo almeno quindici giorni prima della data fissata per l'adunanza, deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione e l'ordine del giorno. Nella prima di tali sedute, il Presidente, o altro Accademico da lui a ciò designato, rende conto dell'attività svolta dall'Accademia nell'anno precedente.

6.5 All'Assemblea Plenaria compete l'espressione di un parere su ogni questione che l'Assemblea Ordinaria o il Consiglio di Presidenza decida di demandare alla Assemblea Plenaria.

6.6 L'Assemblea Plenaria viene convocata dal Presidente almeno due volte all'anno, di regola appena prima o in coda all'Assemblea Ordinaria. L'avviso di convocazione, inviato ai soci via posta cartacea o posta elettronica o altro analogo mezzo almeno quindici giorni prima della data fissata per l'adunanza, deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione e l'ordine del giorno.

6.7 Il Presidente può convocare in via straordinaria adunanze dell'Assemblea Plenaria e di quella Ordinaria presso la sede dell'Accademia, presso altre istituzioni scientifiche o in altra sede ritenuta idonea e opportuna. Allo stesso modo l'Assemblea Ordinaria può essere convocata dal Presidente quando ne faccia richiesta almeno un quinto degli Accademici Ordinari. Alle adunanze dell'Assemblea Plenaria possono essere invitati a partecipare studiosi e personalità. Tali assemblee possono essere pubbliche.

ART. 7 (IL CONSIGLIO DI PRESIDENZA)

7.1 Il Consiglio di Presidenza è formato dal Presidente, dal Vice-Presidente, dal Segretario e dal Tesoriere.

7.2 Il Consiglio di Presidenza, in ragione della durata in carica dei suoi componenti, dura in carica tre anni e può essere confermato.

7.3 Il Consiglio di Presidenza ha il potere di amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Accademia, salvo che, ai sensi dell'art. 6.4 del presente statuto, non intenda demandare la decisione all'Assemblea Ordinaria.

7.4 Il Consiglio di Presidenza si riunisce almeno due volte all'anno, una delle quali per redigere il bilancio consuntivo annuale, su convocazione da parte del Presidente o di almeno due suoi membri e delibera a maggioranza assoluta dei presenti, purché siano presenti almeno tre membri. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Non è ammessa delega ma è ammessa la partecipazione a distanza tramite strumenti telematici, purché il Presidente sia in grado di verificare l'identità dei partecipanti remoti e questi possano adeguatamente partecipare alla riunione. Le convocazioni, che devono contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione e l'ordine del giorno, devono essere inviate almeno una settimana prima tramite e-mail, fax o lettera ai recapiti all'uopo comunicati dai singoli membri del Consiglio. E' in ogni caso validamente costituita la riunione non preceduta da convocazione purché tutti i membri del Consiglio siano presenti, anche tramite collegamento telematico, e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno. Alle riunioni del Consiglio possono partecipare, con funzione consultiva, il Presidente del precedente Consiglio di Presidenza e, su invito del Presidente o del Consiglio, gli Accademici competenti a dare un contributo su specifici problemi.

ART. 8 (IL PRESIDENTE E IL VICE-PRESIDENTE)

8.1 Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Accademia.

8.2 Il Presidente convoca e presiede le riunioni del Consiglio di Presidenza e convoca e presiede le Assemblee dell'Accademia. Spetta altresì al Presidente di vigilare e disciplinare la pubblicazione degli scritti dell'Accademia.

8.4 Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua funzione e prerogativa, compresa la rappresentanza legale, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo.

8.5 Presidente e Vice-Presidente sono eletti dall'Assemblea Ordinaria, durano in carica tre anni e sono rieleggibili, con il limite che non è possibile svolgere più di due mandati consecutivi.

ART. 9 (IL SEGRETARIO)

9.1 Il Segretario redige il processo verbale delle adunanze delle Assemblee e del Consiglio di Presidenza e collabora con il Presidente, il Vice-Presidente e il Tesoriere.

9.2 Il Segretario tiene altresì l'elenco degli Accademici e cura la tenuta e l'aggiornamento del sito internet dell'Accademia, quando esistente.

9.3 Il Segretario è eletto dall'Assemblea Ordinaria, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

ART. 10 (IL TESORIERE)

10.1 Il Tesoriere tiene la cassa dell'Accademia, cura l'amministrazione economico-finanziaria dell'Accademia, predispone tutti gli atti relativi da sottoporre alla firma del Presidente e predispone la bozza del bilancio da discutere nella apposita riunione del Consiglio di Presidenza.

10.2 Il Tesoriere è eletto dall'Assemblea Ordinaria, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

ART. 11 (IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI)

11.1 Il Collegio dei Revisori dei Conti è formato da tre componenti effettivi e un supplente. Esso deve esprimere un parere vincolante sulla regolarità del bilancio consuntivo annuale e sorveglia l'amministrazione economico-finanziaria dell'Accademia.

11.2 I Revisori dei Conti hanno pertanto diritto a partecipare alla riunione del Consiglio di Presidenza che redige il bilancio consuntivo annuale e all'Assemblea Ordinaria che lo approva. Essi possono altresì avere libero accesso a tutta la documentazione economico-finanziaria dell'Accademia.

11.3 Il Collegio dei Revisori dei Conti dura in carica un triennio e i suoi componenti sono rieleggibili. L'Assemblea Ordinaria nomina tra i suoi membri, ma al di fuori del Consiglio di Presidenza, due Revisori dei Conti effettivi e un supplente. Il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo nomina a sua volta un terzo Revisore dei Conti effettivo.

11.4 Il Collegio dei Revisori dei Conti è presieduto dal membro designato dal Ministero, salvo che questi non preferisca che la presidenza spetti ad altro membro, si riunisce su convocazione del suo presidente, senza particolari formalità, e delibera a maggioranza dei suoi componenti.

ART. 12 (MODIFICHE STATUTARIE)

12.1 Il presente Statuto può essere modificato quando, a seguito di proposta del Consiglio di Presidenza o di proposta sottoscritta da almeno un terzo degli Accademici Ordinari, l'Assemblea Ordinaria, a questo scopo convocata, approvi le modifiche proposte con un numero di voti favorevoli non minore dei due terzi del numero degli Accademici presenti. Per l'approvazione delle modifiche di Statuto è ammesso l'istituto della delega ad Accademico Ordinario effettivo o senior. Ogni Accademico presente può avere due deleghe. L'adunanza del-

l'Assemblea non è valida se non vi prendono parte almeno i due terzi degli Accademici Ordinari effettivi, comprese eventuali deleghe.

ART. 13 (ESERCIZIO FINANZIARIO)

13.1 L'anno accademico e l'anno finanziario decorrono dall'1 (uno) gennaio e terminano al 31 dicembre di ogni anno.

13.2 Il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo sono predisposti dal Consiglio di Presidenza.

13.3 Entro 120 giorni dall'inizio dell'anno accademico l'Assemblea Ordinaria deve approvare il bilancio consuntivo dell'anno precedente.

13.4 Entro il mese di maggio di ogni anno, il Presidente trasmette al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo una relazione sull'attività svolta dall'Accademia nell'anno precedente.

ART. 14 (SCIoglimento E LIQUIDAZIONE)

14.1 Lo scioglimento è deliberato dall'Assemblea Ordinaria con le modalità e i quorum costitutivi e deliberativi previsti per le modifiche statutarie. Il patrimonio dell'Accademia, su proposta del Consiglio di Presidenza, ratificata dall'Assemblea Ordinaria, dovrà essere devoluto a Enti con scopi simili, oppure a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 15 (NORME FINALI)

15.1 Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme di legge vigenti e ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

15.2 Le modalità di applicazione del presente Statuto sono stabilite da un Regolamento interno di funzionamento emanato dall'Assemblea Ordinaria.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Tutti gli Accademici che, alla data di entrata in vigore del presente nuovo Statuto, sono "Emeriti" diventano di diritto "Accademici Seniores" ma mantengono la definizione di Emeriti e saranno elencati in una lista specifica con la dizione "Emeriti secondo lo Statuto del 2009". Gli Accademici Straordinari che, all'entrata in vigore del presente nuovo Statuto, siano già stati confermati dopo il primo quinquennio sono considerati Accademici Straordinari a vita.

Il Consiglio di Presidenza, compresi il Presidente e il Vice Presidente, in carica al momento dell'entrata in vigore del presente nuovo Statuto, rimane in carica e scadrà allo spirare del triennio dalla sua elezione.

E.to

ROMANO DALLAI ENRICO LANZA, NOTAIO

REGOLAMENTO
DELL'ACCADEMIA NAZIONALE ITALIANA DI ENTOMOLOGIA

CON SEDE IN FIRENZE

Approvato in Assemblea Ordinaria il 16 novembre 2019



CEREBRO FAVCIBVS VTERO
AB ORBIS ORIGINE
TENENT

REGOLAMENTO DELL'ACCADEMIA NAZIONALE ITALIANA DI ENTOMOLOGIA

ART. 1R. I verbali delle adunanze, una volta approvati definitivamente, vengono pubblicati a stampa negli Atti e Rendiconti dell'Accademia.

ART. 2R. Nei casi di impedimento a partecipare alle adunanze o di vacanza del Presidente e del Vice-Presidente, ne fa le veci l'Accademico Ordinario più anziano di nomina o, a parità di anzianità di nomina a Ordinario, il più anziano di età presente.

ART. 3R. Nei casi di impedimento a partecipare alle adunanze o di vacanza del Segretario ne fa le veci il Tesoriere o, in assenza anche di questo e qualora non intervenga un'apposita deliberazione da parte dei presenti all'adunanza, l'Accademico Ordinario più giovane di età.

Art. 4R. Il Regolamento può essere modificato dagli Accademici Ordinari secondo la procedura prevista per le modifiche dello Statuto (Art. 12).

ART. 5R. L'elezione del Presidente, del Vice-Presidente, del Segretario e del Tesoriere avviene a mezzo di schede distinte sulle quali è scritta in precedenza la carica Accademica posta in votazione. Su tali schede verrà apposto il cognome prescelto. Qualora fra gli eleggibili vi siano Accademici con lo stesso cognome, sulla scheda verrà indicato anche il nome del prescelto.

Gli scrutatori sono nominati dal Presidente dell'Assemblea.

L'avvenuta nomina del Presidente sarà comunicata al Ministero competente perché ne prenda atto.

ART. 6R. Nei limiti dei posti disponibili, il Consiglio di Presidenza, alla fine di ogni anno, individua il numero massimo di posti da coprire per Accademici Ordinari, Onorari e Straordinari per l'anno a venire, onde evitare che il numero di candidati sia superiore a tale numero.

Il Presidente comunica il numero indicato dal Consiglio nel corso della prima seduta annuale dell'Assemblea Ordinaria.

Le proposte di candidatura per la nomina degli Accademici sono valide solamente quando vi siano posti liberi nella categoria cui le candidature medesime si riferiscono.

Le proposte di candidatura, in forma scritta, devono pervenire al Presidente, presso la sede dell'Accademia, tramite mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento (raccomandata a mano, raccomandata a.r. e analoghi mezzi) entro il 30 aprile di ogni anno. Il Consiglio, qualora pervengano proposte in numero maggiore dei posti indicati ai sensi del primo comma del presente articolo, effettuerà una cernita basata sul criterio temporale: le proposte arrivate

per prime prevarranno su quelle successive. In caso di proposte pervenute lo stesso giorno prevarrà: l'età del candidato (il candidato più anziano) per le proposte di nomina ad Accademico Straordinario e Onorario, e l'anzianità di nomina ad Accademico Straordinario per le proposte di nomina ad Accademico Ordinario. In caso di parità di età, il Presidente avrà facoltà discrezionale di selezionare il candidato da sottoporre all'Assemblea tra quelli risultati pari.

Per le proposte relative agli Accademici Ordinari, verranno considerati gli Accademici Straordinari nominati da almeno un triennio, in caso di parità di anzianità di nomina il Presidente avrà facoltà discrezionale di selezionare il candidato da sottoporre all'Assemblea tra quelli risultati pari.

ART. 7R. L'elezione degli Accademici Ordinari, Onorari e Straordinari avviene a mezzo di schede individuali (una per ogni candidato) sulle quali sono stati scritti in precedenza il cognome del candidato proposto per una determinata categoria, e sulle quali verrà indicata l'espressione del voto. Qualora fra gli eleggibili vi siano candidati con lo stesso cognome, sulla scheda verrà indicato anche il nome.

Per essere eletto, ciascun candidato dovrà ottenere la maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

In caso di necessari e ripetuti rinvii delle votazioni, esse verranno svolte separatamente per i candidati presentati entro il mese di aprile di ogni anno, ad iniziare da quello più remoto.

Lo spoglio delle schede verrà fatto durante l'Assemblea nella quale si tengono le elezioni da una commissione di tre Accademici Ordinari, appositamente nominata in sede assembleare e i risultati dello spoglio dovranno essere comunicati al termine delle operazioni ma comunque entro la fine dell'Assemblea.

La proclamazione degli Accademici Ordinari eletti avverrà nella seduta plenaria successiva alla comunicazione della nomina da parte del Ministero.

La proclamazione degli Accademici Onorari e Straordinari avverrà nella seduta plenaria successiva alla loro elezione.

ART. 8R. Ai nuovi Accademici Ordinari, Straordinari e Onorari spetta, oltre al diploma di nomina, una copia dello Statuto e del Regolamento dell'Accademia.

ART. 9R. Il Presidente, nella prima seduta plenaria dell'anno accademico, rende noti i nomi degli Accademici Straordinari che matureranno nell'anno il triennio di appartenenza alla categoria, per i quali l'Assemblea Ordinaria dovrà provvedere alle votazioni per l'eventuale conferma. Questa avverrà tenendo particolarmente conto dell'impegno scientifico, dell'interesse e della partecipazione attiva dei confermandi alla vita dell'Accademia.

Art. 10R. Il Presidente dell'Accademia cura la convocazione delle adunanze, appone il visto a tutte le note delle spese firmate dal Tesoriere che debbono

essere trasmesse all'Istituto di credito prescelto per accettare i depositi dell'Accademia, presiede le adunanze, e sottoscrive gli atti delle medesime redatti dal Segretario, le lettere di nomina e di affari.

ART. 11R. In caso di prolungata assenza o impedimento del Presidente e del Vice-Presidente sono autorizzati alla firma l'Accademico Ordinario più anziano di nomina nella sua categoria o altro Accademico Ordinario formalmente designato dagli Accademici riuniti in Assemblea Ordinaria.

In caso di prolungata assenza o impedimento del Tesoriere sono autorizzati alla firma il Segretario o altro Accademico Ordinario formalmente designati dall'Assemblea Ordinaria.

ART. 12R. Il servizio di cassa dell'Accademia è affidato a un Istituto di Credito, il quale deve assumere anche la custodia dei titoli e la riscossione degli eventuali contributi.

Tutte le entrate sono iscritte in conto corrente a interesse e le riscossioni si effettuano sempre dall'Istituto per mezzo di reversali d'incasso firmate dal Tesoriere e controfirmate dal Presidente.

Anche i pagamenti sono ordinati ed eseguiti dall'Istituto che disimpegna il servizio di cassa esclusivamente per mezzo di mandati firmati dal Tesoriere e controfirmati dal Presidente.

Dei mandati di pagamento emessi è tenuta nota in un registro di emissione.

Per le minute spese provvede il Tesoriere su apposita anticipazione fissata dal Presidente.